

UNIONE GERUNDO
COMUNI DI CASTELLEONE, FORMIGARA, MADIGNANO E MOSCAZZANO
Provincia di Cremona

“UNIONE GERUNDO”

STATUTO

Modificato dal Consiglio dell'Unione con deliberazione N. 8 del 5.7.2005

dai Comuni di

Castelleone, con deliberazione consiliare N. 51 del 28.9.2005
Formigara, con deliberazione consiliare N. 20 del 30.9.2005
Madignano, con deliberazione consiliare N. 32 del 27.9.2005
Moscazzano, con deliberazione consiliare N. 31 del 28.9.2005

ed approvato dal Comune di Montodine con deliberazione consiliare N. 23 del 27.9.2005

TITOLO I

Principi fondamentali

Art. 1: Oggetto

1. E' istituita l'Unione dei Comuni tra i Comuni di Castelleone, Formigara, Madignano, Montodine e Moscazzano, denominata "Gerundo".
2. Il territorio dell'Unione coincide con l'insieme dei territori dei Comuni che la costituiscono.
3. L'Unione è Ente Locale e fa parte del sistema delle Autonomie Locali della Repubblica Italiana.
4. Il presente Statuto è approvato dai Consigli Comunali di Castelleone, Formigara, Madignano, Montodine e Moscazzano, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, e stabilisce le norme fondamentali relative al funzionamento e all'organizzazione dell'Unione.
5. L'Unione è aperta all'adesione di altri Comuni, previa adozione di atto deliberativo favorevole da parte dei Comuni già associati; l'estensione è subordinata alla modifica del presente Statuto e di ogni altra deliberazione assunta dall'Unione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova configurazione dell'Ente.
6. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma.

Art. 2: Finalità

1. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la Comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
2. L'Unione ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.
3. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa tra i Comuni che la costituiscono.

Art. 3: Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende:
 - a. al costante miglioramento dei servizi offerti
 - b. all'ampliamento della loro fruibilità
 - c. alla semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi
 - d. ad armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali
 - e. ad assicurare un uso equo delle risorse.
2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria attività con quella degli altri enti pubblici operanti sul territorio. Organizza l'attività amministrativa adottando gli strumenti e i metodi propri degli Enti Locali. Assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza. Promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.
3. L'Unione svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
5. I rapporti con i Comuni limitrofi, la Provincia e la Regione e lo Stato sono uniformati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà, adeguatezza e

differenziazione.

Art. 4. Sede dell'Unione

1. L'Unione ha sede nel Comune di Castelleone presso la sede municipale.. Il personale delle unità operative relative alle singole funzioni e/o servizi potrà essere collocato nei Comuni aderenti.
2. Presso la sede dell'Unione si svolgono, di norma, le adunanze degli organi collegiali. Il Presidente può disporre la riunione degli organi collegiali in luoghi diversi dalla sede dell'Unione, purchè nell'ambito del territorio di uno dei comuni ricompresi nell'Unione.
3. Presso la sede, la Giunta dell'Unione individua apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente. Agli atti e avvisi oggetto di pubblicazione viene data diffusione ulteriore mediante affissione all'Albo Pretorio di ciascun Comune aderente. Tutti gli effetti legali conseguono alla pubblicazione all'Albo Pretorio presso la sede dell'Unione.

Art. 5: Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 6: Recesso unilaterale dall'Unione

1. Nei primi quattro anni dalla costituzione dell'Unione non è ammesso il recesso unilaterale.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1 ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
3. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di novembre ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio del secondo anno solare successivo.
4. L'Ente che recede unilateralmente rimane obbligato nei confronti dell'Unione per le prestazioni già eseguite e/o in corso di esecuzione.
5. Il Comune che delibera di recedere unilateralmente rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale percepito dalla Unione; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi dei comuni aderenti, qualora per ragioni tecniche il patrimonio non sia frazionabile o anche qualora il suo frazionamento ne pregiudichi la funzionabilità e fruibilità.

Art. 7 - Scioglimento dell'Unione.

1. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata dai due terzi dei Comuni partecipanti, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Contestualmente i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'Ente soppresso.
2. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato, di comune accordo tra i Comuni, il nominativo della persona incaricata della liquidazione delle attività dell'Unione. In caso di disaccordo, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Cremona.
3. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette ai Comuni aderenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione; i Consigli Comunali provvedono ad approvare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.

4. Il personale comunale trasferito o funzionalmente assegnato all'Unione torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune di provenienza che se ne farà carico a tutti gli effetti.

5. Le controversie eventualmente insorte, in ordine a quanto regolato dal presente articolo, saranno decise da una Commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Tribunale di Cremona.

6. Nel caso in cui il Comune interessato alla controversia sia quello di appartenenza del Presidente dell'Unione, componente della commissione di cui al comma 3 sarà il vice Presidente dell'Unione, o l'Assessore più anziano d'età nel caso anche il vice Presidente rappresenti un Comune interessato alla controversia.

TITOLO II

Competenze dell'Unione

Art. 8: Funzioni dell'Unione

1. All'Unione sono affidabili funzioni nei seguenti settori:

- dei servizi amministrativi
- dei servizi alla persona
- dei servizi informatici
- dei servizi culturali
- della gestione del personale
- dei servizi contabili
- dei servizi tributari
- della gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare e dei beni demaniali
- dei lavori pubblici
- dell'assetto e controllo del territorio
- delle attività produttive
- dei servizi di igiene ambientale
- della polizia locale
- dei servizi cimiteriali

2. L'Unione potrà svolgere altre funzioni e servizi a seguito di deliberazione adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Parimenti, con le medesime modalità, può essere deliberato, con conformi deliberazioni di tutti i Comuni aderenti, di sottrarre all'Unione funzioni e servizi già affidati.

Art. 9: Attribuzione di funzioni e servizi all'Unione.

1. In via di prima attribuzione sono trasferite all'Unione le seguenti funzioni e servizi:

- attività produttive
- servizi informatici
- servizi culturali
- servizi contabili
- servizi alla persona
- servizi di polizia locale

2. L'effettivo trasferimento all'Unione di singole funzioni e/o servizi, fra quelle di cui al precedente comma ed al precedente articolo, si perfeziona con l'approvazione da parte di tutti i Consigli Comunali di conformi delibere adottate a maggioranza

assoluta dei componenti, nelle quali sono disciplinati: la data del trasferimento, i rapporti tra gli enti e gli eventuali profili successori, e con l'adozione di una delibera di recepimento delle competenze da parte del Consiglio dell'Unione.

3. Dette deliberazioni saranno adottate sulla base di uno studio progettuale in cui dovranno essere indicate:

- a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale
- b) le modalità di funzionamento, i termini dell'affidamento e di espletamento della funzione o del servizio
- c) il piano economico finanziario
- d) gli obblighi e le garanzie reciproche
- e) le forme di verifica dell'economicità, dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia nelle prestazioni

4. Le stesse deliberazioni dovranno prevedere anche eventuali soluzioni transitorie al fine di evitare che nella successione di titolarità si determinino forme di pregiudizio alle comunità nelle prestazioni e/o nei servizi,

5. L'individuazione delle funzioni e dei servizi oggetto di affidamento, tende alla ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, in modo da evitare residui gestionali in capo ai Comuni.

6. Non è ammesso il trasferimento all'Unione di funzioni e servizi da parte dei singoli Comuni o solo di alcuni dei Comuni fra quelli aderenti all'Unione. In via eccezionale e temporanea può essere ammesso il trasferimento all'Unione di funzioni e servizi da parte dei singoli Comuni aderenti all'Unione a condizione che tutti i Comuni manifestino espressamente il loro assenso.

TITOLO III

Forme di collaborazione e partecipazione

Art. 10 : Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
3. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun Comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione, nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate, che devono essere esposti all'albo pretorio di ciascun ente.

Art. 11: Convenzioni

1. L'Unione può stipulare con altri enti locali e enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.
2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale devono essere indicati:
 - a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione
 - b) i fini e la durata della convenzione
 - c) le modalità di finanziamento
 - d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati
3. Per l'espletamento dei fini propri, l'Unione può avvalersi, previa deliberazione del Consiglio e a seguito di accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della

Regione e di altri enti pubblici, degli uffici dei comuni componenti, nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

Art. 12: Accordi di programma

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 34 del Decreto Leg.vo 267/2000 e nell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:

- a) tempi previsti
- b) modalità di finanziamento
- c) adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.

Art. 13: Principi della partecipazione

1. L'Unione garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, l'Unione privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 14: Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.

2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale, che le sia stato affidato dai Comuni, senza il loro preventivo consenso.

3. In caso di recesso o scioglimento dell'Unione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del presente Statuto.

TITOLO IV

Organi dell'Unione

Art. 15: Organi di governo

1. Sono Organi di governo dell'Unione:

- a) Il Consiglio
- b) La Giunta
- c) Il Presidente

2. Assumono la qualità di organi di gestione i dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

Art. 16: Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione e,

pertanto, è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei Comuni dell'Unione.

3. Ciascun Consiglio Comunale provvede ad eleggere i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione, scegliendoli fra i componenti del Consiglio o della Giunta.

4. Il Consiglio dell'Unione è composto da 21 membri eletti:

N. 8 dal Comune di Castelleone di cui 2 espressi dalle minoranze

N. 3 dal Comune di Formigara di cui 1 espresso dalla minoranza

N. 4 dal Comune di Madignano di cui 1 espresso dalla minoranza

N. 4 dal Comune di Montodine di cui 1 espresso dalla minoranza

N. 2 dal Comune di Moscazzano di cui 1 espresso dalla minoranza

5. Per garantire la presenza della minoranza, secondo quanto previsto dal precedente comma 4, si procederà con il metodo del voto limitato. Qualora nelle votazioni di un Consiglio Comunale per il quale sia espressamente prevista la rappresentanza della minoranza, non sia stato eletto alcun Consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte del Consiglio, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

6. Qualora nessun appartenente ai gruppi di minoranza abbia ricevuto voti, si ripeterà la votazione.

7. La eventuale mancata designazione dei propri rappresentanti da parte delle minoranze e/o maggioranze di un Comune, non inficia la validità della costituzione e del funzionamento del Consiglio dell'Unione. In tal caso i seggi non ricoperti restano vacanti sino all'intervenuta designazione.

8. I Sindaci dei Comuni aderenti sono membri di diritto del Consiglio dell'Unione, nell'ambito del numero complessivo di membri di cui al comma 4.

9. Le nomine devono essere effettuate dal Consiglio Comunale, entro quarantacinque giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio Comunale.

10. Il Consiglio dell'Unione viene integrato dai nuovi rappresentanti ogni qualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio Comunale in uno dei Comuni facenti parte dell'Unione.

11. I rappresentanti dei Comuni il cui Consiglio sia stato rinnovato restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi Consigli.

12. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 17: Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'unione e ne controlla l'attuazione, in ordine alle funzioni effettivamente attribuite e ai servizi svolti, adottando gli atti fondamentali affidati dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale e non incompatibili con il presente Statuto, quali:

a) l'elezione del Presidente

b) la convalida dei propri componenti

c) le modifiche allo Statuto, che devono essere sottoposte anche alla approvazione da parte dei Consigli dei Comuni associati, e che sono adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati

d) i Regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'art. 28, comma 6, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi

e) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto, i pareri da rendere nelle dette materie

- f) le convenzioni con gli enti locali, la costituzione e la modificazione di altre forme associative
 - g) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Unione a società di capitale, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione
 - h) l'istituzione e l'ordinamento delle entrate dell'unione, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote
 - i) la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio dell'unione e l'emissione dei prestiti obbligazionari
 - j) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
 - k) la determinazione di eventuali contributi annui che i Comuni componenti devono corrispondere
 - l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari
 - m) gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità alla vigente normativa statale e regionale ed i pareri da rendere in materia .
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo, non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla giunta dell'unione e che devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nella sua prima seduta, a pena di decadenza e comunque non oltre 60 giorni.
3. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente, presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 27, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e di controllo sull'azione politico-amministrativa dell'ente.
4. Il Presidente e la Giunta relazionano periodicamente al consiglio sull'andamento della gestione, e comunque almeno 1 volta l'anno, in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma.
5. Il Consiglio disciplina, con propri regolamenti adottati su proposta della Giunta, lo svolgimento delle funzioni affidate all'Unione e i rapporti, anche finanziari, tra i Comuni associati.
6. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 18: Diritti e doveri dei Consiglieri

- 1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
- 2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 19: Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

- 1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga ai lavori del Consiglio per tre sedute consecutive. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, d'ufficio o su istanza di qualunque Consigliere. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato provvede a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha

facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che in ogni caso non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale o di Assessore esterno dei Comuni aderenti, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio Comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede entro venti giorni ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art. 20: Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato:

- a) di norma, su iniziativa del Presidente
- b) su richiesta scritta di almeno un quarto dei Consiglieri assegnati
- c) su richiesta della Giunta
- d) su richiesta di uno dei Comuni aderenti.

2. La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso scritto del Presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicate anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

3. Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima della data di convocazione; per le sedute straordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun Consigliere almeno tre giorni prima della data di convocazione.

4. Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della data della convocazione; in tali casi, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

5. La consegna dell'avviso deve essere certificata mediante ricevuta di lettera raccomandata o da dichiarazione del dipendente comunale, che svolge funzioni di messo notificatore.

6. L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione e dei Comuni aderenti entro gli stessi termini di cui ai precedenti commi 3 e 4.

Art. 21: Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente in seduta di prima convocazione almeno la metà dei componenti.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità dell'adunanza, la presenza di almeno un terzo dei componenti.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per quanto diversamente previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

Art. 22: Funzionamento del Consiglio

1. Il consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vicepresidente;
2. La prima seduta del Consiglio dell'Unione viene convocata e presieduta dal Consigliere anziano per età, entro quindici giorni dalla data di ricevimento di tutte le nomine dei componenti, effettuate a norma del comma 9 del precedente articolo 16. Le sedute del Consiglio sono pubbliche; non sono ammesse sedute segrete, salvo in caso di disposizioni di legge che prescrivano diversamente in relazione a particolari materie.
3. Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente. Le sole deliberazioni concernenti persone vengono adottate a scrutinio segreto.
4. Eventuali argomenti non iscritti all'ordine del giorno non possono essere discussi nella stessa seduta, né possono essere sottoposti a votazione deliberazioni concernenti detti argomenti.
5. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del rendiconto.
6. I consiglieri sono tenuti ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado; di detta astensione è dato atto nel verbale della seduta.
7. In caso di incompatibilità del Presidente e del Vicepresidente presiede la seduta il Consigliere anziano.
8. Il consiglio può deliberare l'istituzione di commissioni consiliari, secondo norme contenute in apposito regolamento.

Art. 23: Richiesta di convocazione del Consiglio

1. La richiesta di convocazione del Consiglio deve essere rivolta al Presidente e deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare.
2. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio dell'Unione entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, con le modalità stabilite dal precedente art. 20.

Art. 24: Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi dandone comunicazione al Segretario dell'unione.
2. Ogni gruppo è composto da almeno tre componenti.

Art. 25: Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza del Consiglio

1. Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza del Consiglio spetta alla Giunta ed a ciascun Consigliere.

Art. 26: Il Presidente

1. Il Presidente dell'Unione viene eletto dal Consiglio nel proprio seno nella prima seduta. Il Presidente deve essere scelto fra i Sindaci dei Comuni associati.
2. L'elezione avviene a scrutinio palese e con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
3. Qualora, nella prima votazione, nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al comma precedente, vengono indette altre due votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro trenta giorni dalla prima; qualora in nessuna votazione si raggiunga la

maggioranza prevista al precedente secondo comma, il Consiglio è sciolto.

4. Qualora si renda necessario provvedere allo scioglimento del Consiglio per l'impossibilità di eleggere il Presidente dell'Unione, ciascun Comune provvede a ridesignare i propri rappresentanti entro il termine di cui all'art. 16, comma 9, calcolato a partire dalla data dell'ultima seduta del disciolto Consiglio dell'Unione.

5. Il Presidente dura in carica tre anni dalla sua elezione e sino alla convocazione del Consiglio, successivo a tale scadenza, nel quale si provvederà all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 27: Composizione, nomina e revoca della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione e da un numero massimo di cinque assessori.

2. Il Presidente dell'Unione nomina gli Assessori su indicazione dei Sindaci dei Comuni che costituiscono l'Unione. Gli Assessori sono scelti tra i componenti delle Giunte Comunali e dei Consigli; possono essere nominati Assessori anche i Sindaci dei Comuni che non hanno avuto accesso alla Presidenza.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado del Presidente.

4. Nel corso della prima seduta del Consiglio dell'Unione successiva alla sua elezione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio della formazione della Giunta unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, che formano il proprio programma amministrativo.

5. Il Presidente, sentiti i Sindaci proponenti, può revocare uno o più Assessori, con atto motivato che è comunicato al Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla revoca; contestualmente alla revoca, il Presidente procede alla nomina dei nuovi componenti della Giunta, secondo le modalità di cui al precedente comma 2.

Art. 28: Competenze del Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Unione e svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente Statuto. In particolare il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promovendo e coordinando l'attività degli Assessori.

2. Il Presidente esercita la rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio. Per gli atti di competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi l'esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, spetta a questi ultimi.

3. Il Presidente è competente, nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli Uffici dell'Unione con le esigenze complessive generali degli Utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio dell'Unione.

4. Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.

5. Il Presidente può concedere delega agli assessori per la trattazione di determinate materie. La delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza. Il Presidente può avvalersi di competenze e collaborazioni dei Consiglieri dell'Unione.

Art. 29: Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, nominato dal Presidente tra gli Assessori, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 30: Competenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione.
2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
3. La Giunta collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
4. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente.
5. La Giunta riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività.
6. Compete alla Giunta l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
7. La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale.
8. La Giunta adotta il Piano Esecutivo di Gestione e conseguentemente assegna ai Responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.
9. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli.
10. La Giunta adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al Bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi all'adozione, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del Decreto Leg.vo 267/2000.

Art. 31: Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, ogniqualvolta si renda necessario ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno.
3. La seduta è valida con la presenza di almeno la metà dei componenti.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti.
5. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

Art. 32: Dimissioni dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
2. La cessazione della carica, per qualsiasi causa, di Assessore esterno nel Comune di provenienza determina la cessazione dall'ufficio di Assessore o Consigliere dell'unione.
3. Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 33: Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dai due terzi dei componenti il Consiglio dell'Unione. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da

almeno 3/5 dei Consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi venti giorni dalla loro presentazione.

3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente o d'Assessore dell'Unione.

4. Ogni causa di cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione determina la cessazione della Giunta dell'Unione.

5. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino al rinnovo.

Art. 34: Normativa applicabile

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di attribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.

TITOLO V

Organizzazione amministrativa

Art. 35: Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente Statuto e dei contratti collettivi di lavoro, dai Regolamenti deliberati dalla Giunta.

2. L'Unione può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei comuni partecipanti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36.

3. L'Unione, qualora ritenga di dotarsi di personale proprio, disciplina con appositi atti deliberativi:

- a) la dotazione organica del personale
- b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 36: Gestione del personale

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

3. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici o mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, a tempo pieno o parziale. L'unione dei Comuni, a secondo delle specifiche necessità correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, può altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

4. Il modello organizzativo che prevede di avvalersi degli uffici comunali è regolato con atti deliberativi che determinano le modalità di raccordo tra Unione e Comuni interessati in ordine alla gestione del personale e le modalità di coordinamento dei sistemi di direzione dell'Unione e degli stessi Comuni.

5. Nel caso di scioglimento o di recesso unilaterale, il personale dell'Unione transita nei ruoli organici dei comuni di provenienza secondo le modalità già previste dall' art.

7, comma 4 del presente Statuto.

Art. 37: Stato giuridico e trattamento economico

1. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli Enti Locali.
2. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

Art. 38: Segretario

1. L'Unione ha un Segretario, nominato dal Presidente di norma tra i Segretari dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività salva diversa regolamentazione dei rapporti e delle competenze nel caso in cui il Presidente nomini un Direttore. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente
3. Il Segretario è nominato dal Presidente nel momento del suo insediamento, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Presidente che lo ha nominato; il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente previa deliberazione della Giunta. Il trattamento economico del Segretario sarà regolato tra le parti con separato atto.
4. Nella prima seduta del Consiglio dell'Unione, fungerà da Segretario, il Segretario del Comune con il maggior numero di abitanti.

Art. 39: Direttore Generale

1. L'Unione può istituire la figura del Direttore e procedere alla sua nomina attraverso assunzione con contratto a tempo determinato.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regolerà le modalità di nomina e di revoca, i requisiti e i compiti del Direttore Generale, i rapporti con il Segretario dell'Unione e i responsabili dei servizi.
3. Il Presidente può conferire la funzione di Direttore Generale al Segretario dell'unione.

TITOLO VI

Finanze e contabilità

Art. 40: Finanze dell'Unione

1. La disciplina dell'ordinamento finanziario è riservata alla legge.
2. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
3. All'Unione, nei termini e con i limiti previsti dalla legge e dagli indirizzi inseriti negli atti di trasferimento, competono la potestà impositiva e gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa effettivamente affidati.
4. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associate.

Art. 41: Risorse finanziarie

1. La finanza dell'Unione è costituita da:
 - a) trasferimenti operati dai comuni componenti
 - b) contributi erogati dallo Stato
 - c) contributi erogati dalla Regione
 - d) contributi erogati dall'Amministrazione Provinciale
 - e) introiti derivanti da servizi pubblici
 - f) risorse per investimenti
 - g) contributi erogati dall'Unione Europea
 - h) altre entrate

Art. 42: Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione

1.I Comuni trasferiscono all'Unione quanto necessario alla organizzazione e funzionamento dei servizi da essa gestiti secondo criteri e modalità previste dalle delibere di affidamento delle stesse funzioni e/o servizi. Qualora, ai sensi dell'art.9, comma 6 del presente Statuto, uno o più Comuni pur acconsentendo al trasferimento di funzioni o servizi non dovessero procedere al loro passaggio, gli stessi non saranno chiamati a sostenere gli oneri finanziari relativi al trasferimento all'Unione di dette funzioni e/o servizi.

2.Qualora oltre alle entrate di cui all'art. 41 e al precedente comma, sia necessario reperire altre risorse per la copertura delle spese di organizzazione e funzionamento dell'Unione, i Comuni trasferiscono all'Unione stessa eventuali contributi definiti, per ciascun Comune, attraverso i seguenti criteri:

- a) per il 70% in rapporto agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente
 - b) per il 30% in rapporto alla superficie territoriale.
- 3.I trasferimenti dei Comuni aderenti devono essere effettuati in quattro rate trimestrali aventi scadenza: 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre di ogni anno.

Art. 43: Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i comuni, con i quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo. A tal fine, i comuni curano di deliberare i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'Unione.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. Il bilancio di previsione, dopo la sua esecutività, è trasmesso ai Comuni aderenti.

Art. 44: Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e

delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

2. In attesa dell'approvazione del regolamento di contabilità e comunque non oltre il primo esercizio, viene applicato il Regolamento del Comune di Castelleone.

Art. 45: Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti.

2. Sino all'elezione dell'organo di revisione e, comunque, non oltre il primo esercizio, l'unione si avvarrà dell'organo di revisione del Comune di Castelleone.

Art. 46: Rendiconto

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio; il conto economico è allegato al rendiconto in base alle disposizioni contenute negli artt. 227 e seguenti del T.U.E.L.

2. Il rendiconto, redatto come disposto dall'art. 227 del T.U.E.L., è deliberato dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.

3. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 47: Controllo interno

1. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio e di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, così come previsto dal T.U.E.L.

3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria, rilasciata dal responsabile del servizio finanziario; in mancanza di detta attestazione, l'atto è nullo di diritto.

Art. 48: Controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. Il controllo di gestione si attua in tre fasi:

a) la predisposizione degli obiettivi da raggiungere nel corso dell'esercizio

b) la rilevazione dei dati relativi al conto economico

c) la valutazione dell'attività svolta dall'Unione

La valutazione dell'attività si costruisce sulla base di misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- lo stato di attuazione dei programmi

- la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni

- la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i

programmi approvati

- l'accertamento degli eventuali scarti negativi tra ciò che è stato progettato e ciò che è stato realizzato, con l'individuazione delle relative responsabilità.

3. I responsabili dei settori e dei servizi eseguono, ogni semestre, operazioni di controllo economico - finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati negli interventi di bilancio relativi ai servizi cui sono preposti; le operazioni eseguite e le relative risultanze sono riportate in un verbale che - corredato dalle osservazioni e dai rilievi dei responsabili dei settori e dei servizi, nonché dal motivato parere dei Revisori del Conto - è trasmesso alla Giunta dell'Unione.

4. La Giunta, sulla base del verbale di cui al comma precedente, redige per il Consiglio dell'Unione una propria relazione concernente la situazione generale aggiornata sull'andamento della gestione del conto di tesoreria e del bilancio, segnalando qualsiasi eventuale anomalia e proponendo i relativi rimedi.

5. Il Consiglio, almeno una volta l'anno e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, provvede ad effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi; in tale sede adotta i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del Decreto Leg.vo 267/2000 e, qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, assume le misure occorrenti a ripristinare il pareggio, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/00.

Art. 49: Affidamento del servizio di tesoreria

1. L'Unione ha un servizio di tesoreria affidato ad uno dei soggetti, di cui all'art. 208 del D.Lgs. N. 267/2000, delegato alla gestione finanziaria dell'Ente locale e finalizzato, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti comunali e da norme pattizie.

2. I rapporti tra l'Unione ed il tesoriere sono regolati dagli artt. 208 e seguenti del D.Lgs.vo n. 267/2000, da altre disposizioni legislative e dal Regolamento di contabilità.

3. L'incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipendente dell'Unione. Il tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Presidente, degli Assessori, dei Consiglieri, del Segretario dell'Unione e del Direttore generale se nominato.

4. Sino all'individuazione dell'Istituto tesoriere e comunque non oltre il 31.12.2003 il servizio di tesoreria dell'Unione viene svolto dall'Istituto Cassiere del Comune di Castelleone, sede dell'Unione.

TITOLO VI

Norme finali e transitorie

Art. 50: Regolamenti

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali dell'Unione, sono approvati dal Consiglio o dalla Giunta in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la competenza ad adottarli.

2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto e sulla base delle delibere di trasferimento delle funzioni e/o servizi di cui all'art. 9 del presente statuto.

3. I regolamenti, dopo l'esecutività del provvedimento di adozione, sono ripubblicati per 15 giorni all'Albo Pretorio dell'Unione e dei Comuni aderenti ed entrano in vigore il

giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

4. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, possono essere adottati provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l'Unione. Fino all'adozione del proprio regolamento interno, l'Unione applica, in quanto compatibile, il regolamento per il funzionamento degli organi collegiali del Comune di Castelleone.

Art. 51: Approvazione dello Statuto

1. Lo Statuto è approvato con le modalità previste dall'art. 6 – comma 4 del D. Lgs. 267/2000. Dopo l'esecutività è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dei comuni dell'Unione per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti.

2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio di ciascun Comune dell'Unione.

Art. 52: Proposta di modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione, con le modalità e le procedure previste dal precedente art. 51.

Art. 53: Norma finanziaria

1. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli Comuni costituiscono a favore dell'Unione un fondo per le spese di funzionamento ed impianto, la cui misura è stabilita sulla base dei criteri di cui al precedente art. 42.